

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2021, n. 40-4408

L.R n. 50/1992. Approvazione delle modalita' di attuazione dei corsi di formazione e di aggiornamento dei maestri di sci del Piemonte nel triennio 2022 - 2024 in convenzione con la Regione Piemonte.

A relazione dell'Assessore Poggio:

Premesso che:

la legge 8 marzo 1991 n. 81 “Legge quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina”, stabilisce i principi fondamentali per la legislazione delle regioni in materia di ordinamento della professione di maestro di sci e, in particolare, all’articolo 13, é prevista l’istituzione dei Collegi regionali dei maestri di sci, quali organi di autodisciplina e autogoverno della professione;

la legge regionale 23 novembre 1992 n. 50 “Ordinamento della professione di maestro di sci” e s.m.i., determina le norme di attuazione in Piemonte della citata L. 81/1991 e, in particolare:

- ÷ all’articolo 5, comma 1 prevede che l’abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci si consegua mediante la frequenza di corsi di formazione tecnico-didattica-culturale ed il superamento dei relativi esami;
- ÷ all’articolo 5, comma 6 stabilisce che il programma dei corsi e delle prove d’esame sia determinato dalla Regione, sentito il Collegio regionale dei maestri di sci e garantendo il rispetto dei criteri e dei livelli delle tecniche sciistiche definiti dalla Federazione italiana sport invernali (FISI);
- ÷ all’articolo 7 prevede la frequenza di periodici corsi di aggiornamento per i maestri di sci iscritti all’albo professionale tenuto dal Collegio;
- ÷ all’articolo 8, comma 2 stabilisce che i corsi di formazione siano attuati con la collaborazione del Collegio regionale dei maestri di sci e degli organi tecnici della Federazione italiana sport invernali” e che tali corsi possano essere attuati in convenzione con il Collegio regionale medesimo;
- ÷ all’articolo 8, comma 4 demanda alla Giunta regionale la determinazione della quota parte di spesa che la Regione assume a proprio carico per l’organizzazione dei corsi e l’eventuale quota a carico dei partecipanti;
- ÷ all’articolo 10 istituisce il Collegio regionale dei maestri di sci del Piemonte, sottoposto alla vigilanza della Giunta regionale, e ne disciplina il funzionamento;

dato atto che le norme vigenti in materia di formazione professionale stabiliscono che gli organismi che organizzano attività formative finanziate con risorse pubbliche o riconosciute devono essere accreditati e che la Giunta regionale, con D.G.R n. 29-3181 del 19 giugno 2006 e s.m.i ha stabilito i requisiti necessari per l’accreditamento;

vista la deliberazione n. 43-7786 del 30/10/2018, con la quale la Giunta regionale ha approvato le modalità di realizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento per maestri di sci iniziati negli anni 2019-2020-2021, in convenzione con il Collegio regionale dei maestri di sci del Piemonte – con sede in Torino, via Petrocchi n. 6/A;

vista la Convenzione rep. n. 00033 in data 18/01/2019, approvata con determinazione dirigenziale n. 663 del 14/12/2018 che regola i rapporti tra la Regione Piemonte e il Collegio per

l'organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento per maestri di sci iniziati negli anni 2019-2020-2021, secondo le disposizioni della D.G.R. n. 43-7786 del 30/10/2018; ;

constatato che tale Convenzione è in scadenza con la conclusione dei corsi iniziati nell'anno 2021;

ritenuto, pertanto, di approvare le modalità di attuazione dei corsi di formazione e di aggiornamento dei maestri di sci del Piemonte nel triennio 2022 - 2024 in convenzione con la Regione Piemonte con il Collegio regionale dei maestri di sci del Piemonte per attuare, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della citata L.R. 50/92, i corsi di formazione e aggiornamento per maestri di sci nelle discipline sci alpino, sci di fondo, snowboard in tempo utile per l'anno dei corsi previsti nel 2022 e fino al 2024;

considerato che permangono le condizioni della situazione economica, che non consente di determinare alcuna quota a carico della Regione per l'organizzazione dei corsi e che pertanto l'intero costo dei corsi sarà posto a carico dei partecipanti, fatta salva l'eventuale riduzione di detto costo a seguito di eventuali contributi di altri soggetti diversi dalla Regione che possano essere reperiti dagli organizzatori;

dato atto che il Collegio potrà affidare la mera gestione delle attività corsuali ad un'agenzia formativa specializzata nelle attività di montagna accreditata presso la Regione Piemonte;

stabilito che suddetta Convenzione dovrà regolare i rapporti tra la Regione e il Collegio, nel rispetto delle norme generali in materia di formazione professionale, riguardo a:

- ÷ predisposizione del programma dei corsi e approvazione del medesimo da parte della Regione Piemonte;
- ÷ gestione delle attività corsuali;
- ÷ verifica annuale del corretto svolgimento delle attività;

ritenuto di demandare a successivi atti dirigenziali l'approvazione dei programmi dei singoli corsi;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata con D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021;

la Giunta regionale, con voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

- di dare attuazione, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della L.R. 50/92, ai corsi di formazione e aggiornamento per maestri di sci nelle discipline sci alpino, sci di fondo, snowboard per gli anni 2022 – 2023 – 2024, mediante Convenzione con il Collegio regionale dei maestri di sci del Piemonte – con sede in Torino, via Petrocchi n, 6/A -;

- di stabilire che la suddetta Convenzione regola i rapporti tra la Regione e il Collegio, nel rispetto delle norme generali in materia di formazione professionale in particolare, riguardo a:

- ÷ predisposizione del programma dei corsi e approvazione del medesimo da parte della Regione Piemonte;
- ÷ gestione delle attività corsuali anche mediante agenzie formative professionali accreditate senza oneri a carico della Regione;
- ÷ verifica annuale del corretto svolgimento delle attività;
- ÷ il costo per l'organizzazione dei corsi sarà posto interamente a carico dei partecipanti, fatta salva l'eventuale riduzione di detto costo a seguito di eventuali contributi di altri soggetti diversi dalla Regione che possano essere reperiti dagli organizzatori;

- di demandare al Dirigente del Settore Offerta turistica l'adozione dei successivi atti, compresi la stipula e la sottoscrizione della Convenzione e la successiva approvazione dei programmi dei singoli corsi attuati nell'ambito della Convenzione medesima;

- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri per il Bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

(omissis)